



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 9 del 13/01/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA MOLARA AL FINE DI CONSENTIRE IN SICUREZZA IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA DITTA BAIRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022;

VISTA la richiesta della ditta Baire, ditta di trasporto pubblico urbano ed extra-urbano per il territorio di Capoterra, con la quale segnala la difficoltà a transitare nella via Molara a causa dei veicoli in sosta ambo i lati;

CONSIDERATA la necessità di tutelare il pubblico interesse e la sua sicurezza, si rende opportuno accogliere la richiesta al fine di consentire la sosta dei veicoli solo in un lato della via Molara;

ORDINA

La seguente istituzione del divieto di sosta nella via Molara lato sinistro.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **l'ufficio tecnologico provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

Ordinanza n. 9 del 13/01/2023



- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
 - Trasmessa per al Settore Tecnologico;

E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - al Sindaco | Sede |
| - ai Carabinieri | Capoterra |
| - all'albo pretorio | sito istituzionale. |

Capoterra, lì 13/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia